



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE
FRANCESCO D'ASSISI**

00172 ROMA - Viale della Primavera, 207 - ☎ 06 121122745 - FAX 06 2415987
00171 ROMA - Via Castore Durante, 11 ☎ 06 121122765 - FAX 06 24416806
✉ rmps10000a@istruzione.it - <https://www.liceofrancescodassisi.edu.it/>
codice fiscale 80205370580 Cod. mecc. RMPS10000A
Distretto XV

ALLEGATO 8

CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

CIG 9230784BEC

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

SOMMARIO

<u>SOMMARIO</u>	1
<u>1.. Oggetto del servizio</u>	2
<u>2.. Modalità di espletamento del servizio</u>	3
<u>2.1 INSTALLAZIONE E RICONSEGNA DEI DISTRIBUTORI</u>	3
<u>2.2 PULIZIA DEI DISTRIBUTORI</u>	3
<u>2.3 MANUTENZIONE DEI DISTRIBUTORI</u>	4
<u>2.4 ASSISTENZA TRAMITE CONTACT CENTER</u>	4
<u>3.. Caratteristiche dei distributori</u>	5
<u>4.. Caratteristiche dei prodotti</u>	6
<u>4.1 BEVANDE CALDE</u>	6
<u>4.2 BEVANDE FREDE</u>	7
<u>4.3 SNACK DOLCI E SALATI</u>	7
<u>5.. Listino dei prodotti e prezzi</u>	8
<u>6.. Personale del Concessionario</u>	8
<u>7.. Subappalto e cessione del contratto</u>	10
<u>8.. Canone e modalità di revisione</u>	10
<u>9.. Inadempimenti e penalità</u>	10
<u>10 Risoluzione e cause risolutive espresse</u>	12
<u>11 D.U.V.R.I. [indicare costi ovvero qualora applicabile confermare la clausola sotto]</u>	12
<u>12 Direttore dell’esecuzione del contratto [Facoltativo ove venga individuato all’interno della direzione richiedente]</u>	12
<u>13 Eccezioni e riserve [Facoltativo qualora venga nominato un Direttore dell’esecuzione]</u>	13

PREMESSE

Il Liceo Scientifico Statale Francesco d'Assisi (di seguito "Istituto Scolastico" o "Istituto") ha deliberato di affidare in concessione il servizio di somministrazione alimenti e bevande mediante distributori automatici presso la sede dell'Istituto Scolastico Liceo Scientifico Statale Francesco d'Assisi sito in Viale della Primavera, 207, Roma (anche "Servizi").

Il rapporto giuridico intercorrente tra l'operatore economico preposto all'installazione e alla gestione delle apparecchiature di distribuzione (di seguito denominato "Concessionario" o "Aggiudicatario") e l'Istituto, si configura come un rapporto di natura concessoria, regolato, in via generale, dall'articolo 164 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Si precisa che le obbligazioni complessivamente gravanti sull'Aggiudicatario derivano dal combinato disposto del presente capitolato, della disciplina di gara nel suo complesso e dell'offerta tecnica ed economica presentata in gara dall'Aggiudicatario e dalle ulteriori previsioni e clausole contenute nel Contratto di cui il presente Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale.

Qualora venisse riscontrata qualsiasi discordanza fra i suddetti documenti, si deve intendere come prevalente l'indicazione più favorevole all'Istituto.

L'Istituto si riserva altresì di variare i termini del servizio qui disciplinati qualora tali modifiche si rendano necessarie per sopravvenuti interventi di tipo amministrativo o normativo, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere alcunché dall'Istituto.

1 Oggetto del servizio

Il Concessionario si impegna ad effettuare il servizio con mezzi propri e gestione a proprio rischio ed a regola d'arte, secondo le modalità e condizioni previste nel presente Capitolato speciale d'oneri. In particolare, il Concessionario è tenuto a svolgere le seguenti attività:

- a) fornitura, trasporto, installazione e messa in funzione dei distributori nelle due sedi dell'Istituto site in Viale della Primavera, 207 (sede centrale) e via Castore Durante 11 (sede succursale), all'inizio del servizio o, nel corso del Contratto, quando richiesto dall'Istituto;
- b) realizzazione e/o adeguamento di impianti di allaccio elettrici (e, ove consentito dall'Istituto, idrici) per l'alimentazione dei distributori;
- c) gestione, rifornimento, pulizia e manutenzione dei distributori, per tutta la durata del Contratto;
- d) disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori, al termine del servizio o, nel corso del Contratto, quando richiesto dall'Istituto, e contestuale ripristino degli spazi.

Il numero previsto dei distributori automatici da installare nell'arco del triennio è pari a n. 7.

Collocazione e tipologia sono indicate in tabella:

AREA	N.	TIPOLOGIA	FUNZIONAMENTO	UTENZA (PREVIA NORMATIVA ANTICOVID)
piano terra atrio sede centrale	2	distributore di bevande calde	Moneta e chiavetta ricaricabile	Personale e studenti
	1	distributore di bevande fredde		
	1	distributore snack		
piano terra atrio sede succursale	1	distributore di bevande calde	Moneta e chiavetta ricaricabile	Personale e studenti
	1	distributore di bevande fredde		
	1	distributore snack		

Il numero dei distributori potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso del contratto.

Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, l'Istituto ha la facoltà, in relazione all'eventuale variazione delle esigenze dell'utenza, di modificare in aumento o in diminuzione il numero dei distributori.

La variazione del numero dei distributori, in aumento o in diminuzione, dovrà essere comunque contenuta nel limite del 10% ai sensi del comma 4, lett. b) del medesimo articolo succitato.

In caso di variazioni, il Concessionario dovrà comunque eseguire il servizio alle medesime condizioni previste dal presente Capitolato, salva la rimodulazione del canone con le modalità di indicate nell'Art. 8, e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

A seguito della richiesta il Concessionario dovrà provvedere alla nuova installazione entro il termine di **=15= (quindici) giorni** naturali e consecutivi, a pena di applicazione della penale di cui all'Art. 27.

A titolo meramente indicativo e non vincolante per l'Istituto, si precisa che il numero di potenziali utenti del servizio presso le sopra indicate sedi ammonta complessivamente a circa 1000 studenti e a circa 100 unità di personale.

2 Modalità di espletamento del servizio

2.1 Installazione e riconsegna dei distributori

Gli spazi destinati all'esercizio del servizio saranno consegnati al Concessionario previa redazione di apposito *Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio*, che, debitamente sottoscritto dalle parti, costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto. Con la sottoscrizione dello stesso Verbale, l'Istituto darà avvio alla prestazione del servizio.

I distributori quindi saranno installati, entro **=10= (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data del Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio**, nelle quantità e negli spazi individuati dall'Istituto.

In ogni caso l'Istituto si riserva la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa da quella inizialmente individuata, a cura e spese del Concessionario, nel caso in cui si manifestino esigenze particolari quali, a titolo di esempio: modifiche strutturali degli edifici, necessità di garantire la sicurezza degli edifici e l'agibilità dei percorsi d'esodo, ecc.

Ove l'Istituto richieda lo spostamento di una o più apparecchiature, il Concessionario dovrà effettuare lo stesso entro il **termine di 48 ore dalla richiesta**.

Entro il termine di **=15= (quindici) giorni** naturali e consecutivi successivi alla data di naturale scadenza del contratto il Concessionario è tenuto a riconsegnare gli spazi nell'identico stato risultante da quest'ultimo.

Il mancato rispetto del termine di riconsegna darà luogo all'applicazione delle penali di cui e legitimerà l'Istituto a provvedere alla rimozione dei distributori con oneri a carico del Concessionario.

Le spese di installazione e di disinstallazione delle apparecchiature, includenti il trasporto, l'allacciamento e il collaudo, saranno a carico del Concessionario.

2.2 Pulizia dei distributori

Il Concessionario dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con **frequenza almeno giornaliera** e, comunque, tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse. La pulizia dovrà essere estesa anche agli ambienti adiacenti ai distributori, pena l'applicazione delle penali di cui all'Art. 9.

Il Concessionario dovrà installare contenitori portarifiuti (in numero sufficiente per ogni tipologia di rifiuti) che debbono essere tenuti in perfette condizioni igieniche, svuotati almeno una volta al giorno e sostituiti qualora divenuti inadatti allo scopo, pena l'applicazione delle penali di cui all'Art. 9.

Il Concessionario dovrà provvedere alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti in ottemperanza alla legislazione vigente in materia, con specifico riguardo alla raccolta differenziata.

Il Concessionario dovrà provvedere alla disinfestazione dei locali ove sono situati i distributori con **cadenza almeno semestrale**, decorrente dalla data del Verbale di consegna degli spazi e di avvio del servizio, o comunque su richiesta dell'Istituto. Gli interventi di disinfestazione dovranno essere eseguiti nei tempi e nei modi preventivamente concordati con l'Istituto.

Il Concessionario dovrà dare riscontro degli interventi di disinfestazione eseguiti nel resoconto semestrale.

2.3 Manutenzione dei distributori

Il Concessionario, al fine di ridurre al minimo i disservizi causati da eventuali guasti, dovrà garantire il funzionamento continuativo delle apparecchiature erogatrici.

Al riguardo dovrà eseguire periodicamente, con **frequenza minima trimestrale**, su tutti i distributori installati le seguenti attività:

- revisione generale;
- controllo e messa a punto;
- eventuali riparazioni o sostituzioni delle parti usurate o che presentino malfunzionamenti.

In caso di malfunzionamenti/guasti, il Concessionario dovrà intervenire e ripristinare la piena funzionalità del distributore entro il **termine massimo di =24= (ventiquattro) ore dalla chiamata**, escludendo i giorni festivi e le domeniche; il mancato rispetto del termine comporterà l'applicazione della penale di cui all'Art. 9.

Qualora il guasto non sia riparabile in loco, ovvero comporti un fermo macchina superiore a **=24= (ventiquattro)**, il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione del distributore entro il termine di **=4= (quattro) giorni dalla chiamata iniziale**.

I distributori che, nonostante gli interventi di manutenzione, presentassero frequenti fermi o disfunzione dovranno essere sostituiti dal Concessionario, se richiesto dall'Istituto, entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla richiesta.

Restano a carico del Concessionario tutte le spese per l'acquisto, il trasporto, l'installazione delle macchine, la manutenzione, le parti di ricambio fornite in sostituzione, il ritiro, il trasporto e l'eventuale smaltimento delle parti guaste e/o sostituite, il rinnovo dei distributori che rimarranno di proprietà esclusiva del Concessionario.

2.4 Assistenza tramite contact center

A decorrere dalla data di avvio del servizio, il Concessionario dovrà avere attivato e reso operativo un servizio di *call center* per la segnalazione di guasti o altri disservizi disponibile per tutta la durata del contratto, mediante la predisposizione di un numero di telefono e/o un indirizzo e-mail. I riferimenti del call center dovranno essere comunicati al Concedente all'avvio del servizio ed essere esposti sui distributori.

In particolare, il numero telefonico deve avere le funzionalità del numero verde, utilizzabile senza costi per gli utenti, sia da telefono fisso che da cellulare, per:

- a) segnalare la mancanza o la carenza di prodotti;
- b) segnalare guasti o mancata o irregolare erogazione dei prodotti;
- c) segnalare irregolarità o disservizi di carattere generale;
- d) richiedere rimborsi per mancata erogazione dei prodotti o del resto.

La qualità dell'assistenza telefonica e la puntualità dei rimborsi sono oggetto di verifiche da parte del DEC,

anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali di cui all'Art. 9.

Il servizio di *call center* dovrà essere reso disponibile in tutti i giorni lavorativi dell'anno, esclusi sabato, domeniche e festività nazionali e locali per almeno 8 (otto) ore lavorative giornaliere, dalle ore 9 alle 17.

Durante l'orario di disponibilità del servizio di *call center* le chiamate devono essere ricevute da un operatore addetto, mentre dopo tali orari, nonché il sabato, la domenica o i festivi, deve essere attiva una segreteria telefonica che registri le chiamate che si intenderanno come ricevute entro il successivo giorno lavorativo del *call center*.

Il *call center* dovrà essere costantemente in contatto con il Responsabile del Servizio al fine di trasmettere tempestivamente ogni segnalazione e/o reclamo effettuato dal Concedente.

Ogni quattro mesi dall'inizio del contratto il Concessionario deve trasmettere o rendere accessibili dati, report statistici e relazioni sulla tipologia delle chiamate pervenute, i problemi più rilevanti segnalati e le soluzioni correttive adottate per il miglioramento del servizio. Lo stesso Dirigente Scolastico, sulla base dei dati acquisiti dal Concessionario e/o delle proprie verifiche presso gli utenti, può richiedere l'adozione di accorgimenti migliorativi, che il Concessionario è obbligato ad adottare, purché non in contrasto con le disposizioni del presente Capitolato e/o della normativa vigente e non alterino i contenuti sostanziali dell'offerta presentata in sede di gara. Il Concessionario dovrà dare tempestivo riscontro alle richieste pervenute.

3 Caratteristiche dei distributori

I distributori automatici dovranno essere di nuovissima generazione ed essere dotati di idonea omologazione e marchio CEE, nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza in vigore.

I distributori dovranno essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie prescritte dall'art. 32 del D.P.R n. 327 del 26.03.1980.

Tutti i distributori dovranno essere di facile pulizia ed avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni, con sufficiente autonomia di accessori (bicchierini, palette) ed essere dotati di idonei filtri per la purificazione dell'acqua.

Per i distributori di bevande fredde e snack si richiede l'erogazione ad altezza d'uomo.

Tutti i distributori automatici devono altresì:

- essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo HACCP;
- avere una protezione della "bocca" esterna di erogazione che consenta un facile prelievo del prodotto e comunque tale da impedire incidenti come il rovesciamento di vivande e/o eventuali contaminazioni;
- essere conformi alle attuali normative sui disabili;
- consentire la regolazione progressiva dello zucchero (per i distributori di caffè e bevande calde);
- riportare etichette con chiare indicazioni su marca e tipologia dei prodotti in distribuzione, nonché sui prezzi degli stessi;
- per i distributori con sistema di erogazione a spirale, avere un sistema di fotocellule in grado di riscontrare l'effettiva erogazione del prodotto e di trattenere il costo solo in caso di corretta erogazione prevedendo la funzionalità di restituzione monete o restituzione importo su chiavetta in caso di mancata erogazione del prodotto;
- segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale indisponibilità dei singoli prodotti;
- essere predisposti per l'accettazione di tutti i tagli di moneta metallica (fino a € 0,05) ed erogare il

resto;

- segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale assenza o esaurimento di monete per il resto;
- essere predisposti per l'utilizzo di supporti magnetici (tessere e/o chiavette elettroniche ricaricabili) che **garantiscono all'utenza una riduzione del costo per tutti i prodotti, rispetto al prezzo con pagamento in contanti** come indicato al successivo art. 5. Le chiavi o tessere elettroniche sono distribuite dal Concessionario, a seguito di richiesta degli utenti. Il concessionario si impegna a fornire in comodato d'uso gratuito tali supporti magnetici che verranno restituiti al termine del contratto. Il Concessionario rilascerà al richiedente ricevuta di versamento della cauzione determinata in sede di offerta tecnica per la consegna della chiavetta. Tale cauzione verrà rimborsata al momento della restituzione della chiavetta;
- riportare, nella parte frontale, in maniera ben visibile, l'indicazione della denominazione sociale del Concessionario, il numero o codice identificativo della macchina, il recapito telefonico (numero verde) utilizzabile dagli utenti per segnalare guasti e disfunzioni o mancata o irregolare erogazione dei prodotti e/o per eventuali richieste di rimborso;

4 Caratteristiche dei prodotti

Il Concessionario si impegna a fornire prodotti di primissima qualità, di preferenza appartenenti a marche di rilevanza nazionale, conformi alle norme specifiche in materia di alimentazione, sanità, igiene e confezionamento di alimenti e bevande.

In particolare ogni distributore di alimenti dovrà contenere almeno per il 25% le seguenti tipologie di prodotti:

- dietetici;
- senza glutine;
- biologici;
- bevande senza zucchero.

Di seguito si riporta l'**assortimento minimo vincolante** delle tipologie di prodotto da porre in vendita.

Resta fermo che l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

Il Concessionario si impegna a soddisfare eventuali richieste di cambio di tipologie di prodotti avanzate dal dall'Istituto. Ove tali cambi riguardassero prodotti diversi da quelli di cui alla presente gara, il prezzo al pubblico sarà concordato caso per caso.

Il Concessionario dovrà produrre, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della marca e relative schede tecniche.

4.1 Bevande calde

I distributori automatici dovranno necessariamente erogare **almeno** i seguenti prodotti di bevande calde, quale **requisito minimo**:

- 1) caffè espresso con grammatura non inferiore a 7 grammi di caffè per ogni erogazione;
- 2) caffè macchiato;
- 3) cappuccino;
- 4) latte;

- 5) tè;
- 6) bevanda al gusto di cioccolato;
- 7) caffè decaffeinato, d'orzo, ginseng.

È inoltre possibile, in aggiunta a quanto sopra, l'erogazione di altre combinazioni di bevande calde o l'erogazione del solo bicchierino, in **materiale biodegradabile**.

4.2 Bevande fredde

I distributori automatici dovranno necessariamente erogare **almeno** i seguenti prodotti di bevande fredde, quale **requisito minimo**:

- 1) acqua minerale naturale e acqua minerale addizionata con anidride carbonica in bottiglie PET da 0,50 L in bottiglie di plastica con tappo a vite;
- 2) bevande fredde a scelta, in lattina o P.E.T. quali, ad esempio, tè, coca cola, chinotto, limonata, aranciata ecc.
- 3) succhi di frutta in bottigliette P.E.T. o tetrapak;
- 4) altre tipologie di bevande fredde a scelta.

4.3 Snack dolci e salati

I distributori automatici dovranno necessariamente erogare **almeno** i seguenti prodotti quale **requisito minimo**:

- 1) Snack dolci come ad esempio biscotti dolci, brioches, cioccolato, crostatine, merendine o altri snack dolci tradizionali.
- 2) Snack salati, come ad esempio tarallini, crackers, prodotti da forno, patatine, schiacciatine ecc.

In nessun caso potranno essere somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Il Concessionario risponde direttamente della completa applicazione della normativa vigente e del rispetto degli obblighi connessi con la Concessione, in particolare in relazione a:

- a) qualità dei prodotti in vendita;
- b) procedure relative a conservazione, trasporto, manipolazione e distribuzione dei prodotti.

In particolare, le procedure di stoccaggio, conservazione e trasporto dei prodotti e quelle di rifornimento dei distributori devono essere eseguite nel rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare e secondo la metodologia del Manuale HACCP adottato dal Concessionario, al fine di evitare rischi sanitari e prevenire l'insorgere di problemi igienici.

Il Concessionario è direttamente responsabile della vendita di prodotti avariati, scaduti, adulterati, contenenti sostanze nocive, oppure non correttamente conservati e potenzialmente dannosi.

L'Istituto è escluso da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o malattie derivanti dall'ingestione di alimenti o bevande erogati tramite la distribuzione automatica.

Al fine di verificare la qualità e le caratteristiche dei prodotti distribuiti, nonché l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie, L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso di durata del Contratto e senza alcun preavviso, controlli specifici, anche avvalendosi dell'intervento tecnico e specialistico delle Autorità sanitarie competenti.

Nel caso sia riscontrata la distribuzione di prodotti avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive, o l'adozione di procedure non conformi alle norme in materia di igiene e sanità, l'Istituto addebita al

Concessionario le spese sostenute per le analisi e le verifiche tecniche e procede a risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 10, ferme restando le conseguenze di natura penale e civile a carico del Concessionario.

5 Listino dei prodotti e prezzi

A seguito dell'aggiudicazione, il Concessionario dovrà definire, in accordo con il Dirigente scolastico, il Listino ufficiale della Concessione, nel quale sono elencati i prodotti formalmente ammessi alla distribuzione ed i relativi prezzi (Iva inclusa). Il Listino può essere integrato o modificato nel corso del Contratto, su iniziativa del Dirigente scolastico o su proposta del Coordinatore del servizio e previa formale autorizzazione del Dirigente scolastico.

Su tale listino il Concessionario potrà liberamente praticare i prezzi che ritiene più congrui, ad eccezione dei **prezzi dei prodotti base elencati nell'Allegato A**, denominato "*Listino prezzi prodotti base*", per i quali dovrà indicare in sede di offerta economica il **ribasso percentuale unico**.

I prezzi unitari dovranno altresì essere distinti in due fasce:

- i. prezzi per pagamento in contanti;
- ii. prezzi per pagamento elettronico, tramite tessera o chiavette elettroniche ricaricabili. In tal caso il Concessionario dovrà applicare uno sconto di almeno il 5% rispetto ai pagamenti di cui al precedente punto *i*. **Tale percentuale di sconto è soggetta a rialzo da parte del fornitore concorrente in sede di offerta economica.**

Il rigoroso rispetto del Listino, sia nella distribuzione dei prodotti che nell'applicazione dei prezzi, è oggetto di verifiche da parte del Dirigente scolastico, eseguite a campione o a seguito di segnalazioni degli utenti. Nel caso sia rilevata la distribuzione di prodotti non inseriti nel Listino e/o l'applicazione di prezzi non conformi allo stesso Listino, l'Istituto applica le penali di cui all'Art. 9.

I prezzi dei prodotti in vendita dovranno rimanere fissi per un periodo di un anno dall'installazione dei distributori fatto salvo quanto previsto in materia dall'art. 1664 del C.C. Successivamente i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica, di norma con cadenza annuale, su richiesta debitamente documentata del Concessionario e solo qualora non possa ricondursi al normale rischio d'impresa che contraddistingue il rapporto concessorio.

La revisione dei prezzi viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dal Concedente avviata previa formale richiesta da parte del Concessionario e volta a verificare l'impatto sulla sostenibilità del piano economico finanziario.

6 Personale del Concessionario

Nell'esecuzione del servizio il Concessionario dovrà avvalersi di proprio personale qualificato e idoneo a svolgere le funzioni connesse con l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato.

Prima dell'inizio del servizio il Concessionario è tenuto a comunicare al Concedente il nominativo del Responsabile del servizio che dovrà rapportarsi con il personale incaricato dal Concedente per la gestione del servizio.

Il personale che effettuerà il rifornimento o che dovesse venire a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, dovrà:

- attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 34 del D.P.R. 26.03.1980, n. 327 Regolamento di esecuzione della Legge 30.04.1962, n. 283 e s.m.i.- o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento riportante le generalità del dipendente e la

denominazione dell'impresa di appartenenza. Dovrà altresì vestire in maniera appropriata e rispondente alle prescrizioni normative in materia di disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande.

Il Concessionario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si rendesse responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inidoneo, a giudizio del Concedente, allo svolgimento del servizio.

Il Concessionario ha l'obbligo, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio:

- di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
- di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui la concessione fa riferimento.

Il Concessionario è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Concessionario si obbliga a dimostrare, a richiesta del Concedente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Concedente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, il Concedente effettua trattenute sulla cauzione definitiva.

Il Concessionario deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori e terzi presenti in cantiere, tutte le norme e tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare il Concessionario ha i seguenti obblighi:

- osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc. e, in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale, adeguatamente informato e formato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di mezzi e attrezzature atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

In merito a quanto sopra il Concedente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

7 Subappalto e cessione del contratto

Il Concessionario aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato, salvo la disciplina di cui all'art. 105 del Codice e 176.

Il ricorso al subappalto è da dichiarare in sede di presentazione dell'offerta.

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

8 Canone di concessione e contributo liberale

Il Concessionario è tenuto al pagamento di un canone annuo da corrispondere esclusivamente alla Città Metropolitana di Roma Capitale per l'utilizzo degli spazi destinati dagli Istituti scolastici medesimi a tale finalità, conformemente a quanto stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1036 del 28/12/94 così come integrata da ultimo con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 177/17 dell'8/04/1998.

L'Istituto accoglie una libera donazione finalizzata all'ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa che dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Il canone annuo sarà valido ed invariato per tutto il periodo di vigenza del contratto.

9 Inadempimenti e penalità

In caso di inadempienza agli obblighi previsti e richiamati nel presente Capitolato, ove non si evidenzino estremi e motivi di gravità tali da determinare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 10, il Concessionario, oltre all'obbligo di ovviare alle infrazioni e inadempienze contestategli entro i termini di volta in volta stabiliti in sede d'intimazione da parte dell'Istituto, sarà passibile di penali commisurate all'entità dell'infrazione, nei termini di seguito riportati:

- a) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'Art. 2.1 per l'installazione e lo spostamento dei Distributori Automatici: € 100,00 (*euro cento/00*);
- b) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'Art. 2.1 per la riconsegna degli spazi alla naturale scadenza del contratto: € 100,00 (*euro cento/00*);
- c) per ogni infrazione rilevata relativamente alla pulizia dei distributori e dei luoghi circostanti e dei contenitori portarifiuti, rispetto a quanto prescritto dall'Art. 2.2: € 50,00 (*euro cinquanta/00*). In ogni caso, il Concessionario è tenuto al pagamento di eventuali sanzioni pecuniarie comminate all'Istituto dal concessionario pubblico del servizio di raccolta dei rifiuti (AMA o altra azienda) o dalla polizia urbana per il conferimento di rifiuti impropri nell'ambito della raccolta dei rifiuti solidi urbani o dei rifiuti sottoposti a raccolta differenziata o per ogni altra violazione della normativa comunale in materia di raccolta dei rifiuti.
- d) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'Art. 2.3, per interventi di ripristino della funzionalità dei distributori o di sostituzione degli stessi: € 50,00 (*euro cinquanta/00*);
- e) per ogni infrazione rilevata rispetto agli obblighi tramite call center, di cui all'Art. 2.4: € 50,00 (*euro cinquanta/00*);
- f) per ogni infrazione rilevata riguardo l'elenco dei prodotti distribuiti o l'applicazione di prezzi non conformi a quanto stabilito all'Art. 5, € 50,00 (*euro cinquanta/00*);
- g) per ogni infrazione rilevata rispetto a ciascuno degli obblighi relativi al personale impiegato nel servizio, di cui all'Art. 6: € 50,00 (*euro cinquanta/00*);
- h) per ogni giorno di ritardo nel pagamento del contributo liberale di cui all'Art. 8: € 50,00 (*euro*

cinquanta/00);

- i) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'Art. 2.4 per l'invio dei resoconti periodici: € 50,00 (euro cinquanta/00).

L'applicazione delle penali previste non solleva il Concessionario dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipula del contratto.

Ove rilevi le inadempienze sopra indicate ed eventuali violazioni di oneri derivanti dal presente Capitolato speciale a queste assimilabili, il DEC ne darà immediata notizia al RUP, che notificherà per iscritto - anche a mezzo PEC - le relative contestazioni al Concessionario.

Il Concessionario dovrà immediatamente, e in ogni caso entro i termini a tal fine stabiliti dall'Istituto, trasmettere per iscritto le proprie giustificazioni in merito. Nel caso in cui le giustificazioni non pervengano nei termini stabiliti o non siano considerate adeguate a documentare l'assenza di colpa o responsabilità del Concessionario, l'Istituto procederà ad imporre la penale ed a quantificarne l'importo al Concessionario. Nel caso in cui la penale debba essere conteggiata giornalmente, i relativi importi saranno computati a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'inadempimento e fino a quando questo non venga meno.

L'applicazione della penale non esonera il Concessionario dal dover rimborsare le spese che l'Istituto dovesse accollarsi per sopperire, anche ricorrendo alle prestazioni di terzi, alle contestate inadempienze e dal dover risarcire gli eventuali danni subiti a causa di queste.

Al fine di recuperare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, e dagli obblighi di rimborso e di risarcimento di cui al precedente capoverso, l'Istituto ha facoltà di rivalersi, a propria insindacabile scelta, sulla cauzione definitiva.

Rimane, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto dell'Istituto a richiedere il risarcimento per eventuali spese e danni il cui importo ecceda quello della penale

10 Risoluzione e cause risolutive espresse

Fermo restando quanto previsto all'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Istituto potrà procedere in pieno diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, alla risoluzione immediata del contratto, con incameramento del deposito cauzionale, nei seguenti casi, che configurano inadempimenti gravi e sostanziali:

- a) in caso di ritardo nel pagamento del canone che si protragga ingiustificatamente oltre trenta giorni rispetto ai termini indicati nell'Art. 8;
- b) in caso di vendita di sostanze avariate, adulterate o contenenti sostanze nocive o non rispondenti alle disposizioni legislative in materia di igiene e sanità, accertata dai competenti organi sanitari, come previsto all'Art. 4;
- c) in caso di gravi e ripetute violazioni, espressamente contestate, degli obblighi prescritti dall'Art. 6 nei confronti del personale impiegato nel servizio;
- d) in caso di cessione del contratto, come previsto all'Art. 7;
- e) in caso di subappalto, come previsto nell'Art. 7;
- f) in caso di mancato reintegro della cauzione ove questa sia stata parzialmente o totalmente escussa;
- g) in caso di mancato rinnovo, ove necessario, delle autorizzazioni e delle licenze necessarie all'esercizio delle attività oggetto della concessione.

Nelle richiamate fattispecie li DEC darà avvio alla procedura risolutiva, relazionando al RUP, ai sensi dell'art.108, commi 3 e 4, del D.lgs. 50/2016, fermo restando l'obbligo per il Concessionario di pagare le penali

eventualmente contestate.

In caso di risoluzione, l'Istituto procederà all'incameramento del deposito cauzionale fatto salvo e impreviudicato il diritto a richiedere in ogni caso il risarcimento per maggiori danni subiti.

In caso di risoluzione di diritto, il Concessionario dovrà sgombrare a propria cura e spese i locali entro i termini previsti dall'Art. 2.1.

11 D.U.V.R.I.

Data la natura della prestazione richiesta, la Committente ha valutato gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza pari a zero. Viene comunque fornito, in allegato, un documento informativo indicanti le misure comportamentali per i fornitori.

Onde evitare i rischi da interferenza, si dispone che tutte le lavorazioni necessarie alla posa in opera dei distributori, dovranno essere realizzate nei giorni e negli orari dove non vi è la presenza degli alunni.

Comunque, gli ingressi delle maestranze del concessionario dovranno essere concordati con la Dirigenza, e dovranno seguire tutte le istruzioni del Preposto appositamente incaricato.

Le maestranze dovranno dimostrare di essere in regola con quanto disposto con le circolari Covid 19, applicabili al momento della prestazione.

Come sopra indicato, il concessionario dovrà comunicare di volta in volta i nomi delle maestranze incaricate dei lavori.

Inoltre, il concessionario dovrà anche rilasciare apposita autodichiarazione che l'impresa è in regola con quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008; in relazione a ciò si farà riferimento al piano d'emergenza della scuola che si allegherà in formato digitale pdf.

12 Direttore dell'esecuzione del contratto

Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell'Istituto, dott.ssa M.Michela Innarella.

13 Eccezioni e riserve

Trova applicazione il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

Il Direttore dell'esecuzione, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dall'Istituto e riportata nel presente Capitolato d'appalto.

Il direttore dell'esecuzione comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili.

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti

contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche negli atti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve non espressamente confermate sugli atti contabili si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Per il Concessionario

Per l'Istituzione Scolastica

Il Dirigente Scolastico

Luigi Maria Ingrosso